

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Relatore: LICASTRO SCARDINO)

Roma, 29 luglio 2008

Parere sull'atto comunitario:

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008) 426 def.) (Atto comunitario n. 6)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

considerato che l'articolo 13 del Trattato CE conferisce al Consiglio la facoltà di emanare atti volti a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli *handicap*, l'età o le tendenze sessuali;

considerato che nonostante i progressi compiuti in materia di lotta alla discriminazione quest'ultima ancora oggi è ampiamente diffusa;

considerato che il quadro normativo comunitario attualmente in vigore in materia di antidiscriminazione copre solo la sfera lavorativa e che laddove tali norme sono estese a settori diversi da quello dell'occupazione lo sono solo per alcune categorie di persone e riguardano solo alcuni settori;

ravvisata la necessità di completare il quadro giuridico comunitario in materia di discriminazione;

valutato che esistono notevoli differenze negli Stati membri in materia di tutela e rispetto della parità di trattamento e che è necessario garantire un livello comune di tutela del suddetto principio in tutti gli Stati membri;

considerato che il suddetto obiettivo non può essere raggiunto sufficientemente a livello nazionale;

considerato che la proposta non pregiudica la facoltà dei singoli Stati di intraprendere azioni più stringenti rispetto a quelle previste dalla stessa;

considerato che essa lascia impregiudicata la legislazione e le prassi nazionali in materia di contenuti dell'istruzione, di *status* familiare o matrimoniale, di adozione, di diritti alla procreazione e altri temi analoghi;

considerato, altresì, che è parimenti rispettata la normativa nazionale che regola i rapporti tra le chiese e le altre organizzazioni religiose e i loro rapporti con lo Stato,

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

formula parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) per quanto attiene il rispetto del principio di sussidiarietà,

ritiene che la proposta sia conforme ad esso, in quanto i fenomeni di discriminazione, anche in considerazione dei disallineamenti nelle normative degli Stati membri in materia di tutela della parità di trattamento, possono essere contrastati in maniera più efficace attraverso norme comuni minime applicabili in tutti gli Stati dell'Unione europea;

b) per quanto attiene il merito della proposta,

ritiene che, per quanto concerne la facoltà degli Stati membri di praticare, sulla base di dati statistici e attuariali accurati, differenze di trattamento in base all'età o alla disabilità in materia di servizi finanziari, sarebbe opportuno precisare meglio, pur nel rispetto delle possibili differenze nazionali, anche attraverso la fissazione di parametri, i livelli limite in cui l'età o la disabilità possano essere considerati un fattore determinante nella valutazione dei rischi;

ritiene che, per quanto riguarda le persone con disabilità, occorrerebbe prevedere delle forme di incentivazione per le piccole, medie imprese e microimprese che garantiscano l'accesso effettivo di tali persone ai servizi da esse offerti, soprattutto in considerazione del fatto che tale accesso può comportare un onere difficilmente supportabile, come spesso accade nel caso di particolari esigenze individuali che richiedono l'individuazione di soluzioni ragionevoli. Sempre in questo ambito si potrebbe prevedere un sistema di incentivi per quelle imprese che, nonostante la non proporzionalità dell'onere accertata mediante i criteri di valutazione enunciati dalla proposta, decidono di garantire comunque alle persone con disabilità l'accesso ai loro servizi sulla base della considerazione che a lungo termine tale estensione possa migliorare la qualità del servizio stesso;

ritiene che, in riferimento all'articolo 10 della proposta, andrebbe prevista, in aggiunta alla predisposizione di strumenti di conoscenza delle disposizioni della proposta di direttiva e di quelle già in vigore nel settore, anche la diffusione delle informazioni concernenti l'applicazione in concreto delle medesime disposizioni.

ritiene che le funzioni attribuite agli organismi di parità previsti dall'articolo 12 della proposta di direttiva dovrebbero essere implementate utilizzando le competenze e le strutture già esistenti nelle singole amministrazioni nazionali.

Simonetta Licastro Scardino
